



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 01 dicembre 2016

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese.

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria "Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie");

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1545 del 29/12/2015 Definizione delle procedure per la gestione e il controllo del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 e delle linee guida per la chiusura del programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP) Italia 2007-2013 per la Liguria;

Visto il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 605 del 30/06/2016 "Integrazione della base giuridica di riferimento da applicare a tutti i regimi di aiuto, in esenzione e notificati, relativi alle misure o alle sottomisure del PSR Liguria 2014/2020 soggette alle regole sugli aiuti di Stato;

Atteso che l'articolo l'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale;

Tenuto conto, in quanto compatibile, della prassi già utilizzata per la determinazione delle spese ammissibili nel precedente e analogo periodo di programmazione 2007-2013;

Tenuto conto altresì dei risultati del gruppo di lavoro interregionale, coordinato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ha condotto alla redazione di un documento tecnico nazionale di coordinamento sulla materia dell'ammissibilità delle spese denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"

Ritenuto quindi necessario, per i motivi sopra esposti, procedere alla definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR, secondo le disposizioni contenute nel documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

Per i motivi meglio precisati in premessa:

1. Di procedere, ai sensi dell'articolo 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, alla definizione dei criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del programma regionale di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea n. n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015;
2. di definire i criteri di cui sopra nel documento allegato, dal titolo "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
3. di stabilire che le disposizioni di cui al documento allegato si applicano alle spese sostenute a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
5. di dare atto che avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO A)

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA TURISMO FORMAZIONE E LAVORO
SETTORE POLITICHE AGRICOLE
AUTORITÀ DI GESTIONE
del
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE
PER IL PERIODO 2014-2020**

**Disposizioni sull'ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale**

DEFINIZIONI

Normativa di riferimento	Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 2 Reg. (UE) n. 1305/2013.
Primo pilastro della Pac	Insieme di misure previste dalla Politica agricola comune finalizzate al sostegno diretto del reddito degli agricoltori e dei mercati.
Secondo pilastro della Pac	Insieme di interventi finalizzati all'attuazione della politica di sviluppo rurale.
Misura	Una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (Reg. (UE) 1305/201 art. 2 comma1 lettera c)
Sottomisura	sottoinsieme della misura, che raggruppa uno o più tipi di operazione.
Tipo di operazione	sottoinsieme della sottomisura, che raggruppa operazioni tra loro strettamente analoghe per tipo e finalità.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'autorità di gestione del PSR o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; (Reg. (UE) 1303/2013 art. 2 punto 9)
Tipologia di intervento	componente elementare dell'operazione, composto da opere o acquisti analoghi (per esempio: acquisto di macchine motrici, costruzione di fabbricati, ecc.).
Progetto integrato	Progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente più operazioni che rientrano in almeno due diverse misure.
Investimento collettivo	investimento realizzato unitariamente da una associazione costituita da almeno tre soggetti, rispondenti ai requisiti di ammissibilità soggettivi, e destinato a un utilizzo comune. L'associazione tra le imprese deve essere sancita da un contratto di rete, di consorzio, o altro contratto giuridicamente compatibile con l'operazione..
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di

sostegno e di pagamento per partecipare ad un regime di aiuto previsto da una misura, sottomisura o tipo di operazione. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, e gli altri obblighi, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Cause di forza maggiore	Le circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 1306/2013.
Spesa pubblica	<p>Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato a un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi.</p> <p>Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.</p>
Prezzario	prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” integrato dal prezzario Unioncamere vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno.
Orto industriale:	appezzamento di terreno sul quale vengono coltivate più colture orticole che si susseguono in maniera intensiva nel corso dell'intero anno.
Sede aziendale:	sede indicata a fascicolo aziendale come “ubicazione aziendale”.
Atto di concessione:	Provvedimento amministrativo, rilasciato dal Dirigente del SIAR (Settore Ispettorato Agricolo Regionale) o da altro organo regionale o funzionario regionale a ciò preposto, attestante l'esistenza dei presupposti previsti per la concessione del sostegno alla realizzazione di una determinata operazione, ai sensi del bando di specie, la disponibilità dei relativi fondi, nonché gli impegni e gli obblighi che devono essere rispettati.

GLOSSARIO

FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Fondi SIE	Fondi strutturali di investimento europei

AdP	Accordo di Partenariato
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psr	Programma di sviluppo rurale
Psl	Piano di sviluppo locale
SSL	Strategia di sviluppo locale
PI	Progetti Integrati
IC	Investimento Collettivo
DGR	Deliberazione di Giunta regionale

INTRODUZIONE

Sulla base di quanto disposto dai regolamenti dell'Unione che costituiscono il quadro normativo di riferimento per la fase di programmazione 2014-2020, le autorità nazionali, regionali e delle Province autonome, sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari.

In particolare, l'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: *“ L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi”*.

In attuazione del citato articolo e considerato anche quanto previsto nel documento riguardante l'ammissibilità della spesa dei fondi SIE in corso di definizione, il presente documento stabilisce una serie di disposizioni sull'ammissibilità delle spese del Fondo FEASR.

L'obiettivo del presente documento è quello di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Il presente documento si articola nei seguenti capitoli:

1. Ambito di applicazione e forme del sostegno.
2. Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese.
3. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa.
4. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni.
5. Normativa di riferimento.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E FORME DEL SOSTEGNO

Il presente capitolo illustra le differenti classificazioni dei costi ammissibili nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, al fine di individuare le categorie di costo alle quali si applicano i principi sull'ammissibilità della spesa.

Forme delle sovvenzioni

In base a quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

- 1) **costi reali**: rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti (art. 67, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- 2) **costi semplificati, di cui all'art. 67.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nei casi previsti dal PSR**:
 - rimborso sulla base di tabelle standard di costi unitari (art. n. 67 1.b);
 - somme forfettarie non superiori a 100.000,00 EUR di contributo pubblico (art. n. 67.1.c);
 - finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite (art. n. 67.1.d).

Non tutte le misure di sviluppo rurale possono essere cofinanziate indifferentemente in base a costi reali o in base a costi semplificati. Si evidenzia che alcune misure di sviluppo rurale possono essere indifferentemente cofinanziate in base a costi reali di cui al punto 1) o attraverso forme di costi semplificati di cui al punto 2) oppure tramite una combinazione delle due forme di sostegno, a determinate condizioni.

Le opzioni per tutte le sovvenzioni possono essere combinate tra loro unicamente se ciascuna opzione copre categorie di costi differenti, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Per quanto riguarda ulteriori catalogazioni dei costi in base alla natura specifica degli stessi, si possono individuare altre due categorie, i costi diretti ed i costi indiretti:

- I **costi diretti** sono i costi direttamente connessi ad una attività, dove può essere dimostrato il legame con la singola attività (ad esempio, attraverso la registrazione diretta).
- I **costi indiretti** di solito sono i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una attività specifica. Tali costi possono comprendere le spese amministrative, per le quali è difficile determinare con precisione l'importo attribuibile a ciascuna attività come ad esempio: i costi di gestione, le spese di assunzione, i costi per il commercialista o per le pulizie, telefono, acqua o le spese di energia elettrica.

2. PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

2.1 PREMESSA

In primo luogo, si richiamano integralmente le disposizioni di cui al capitolo 8.1 del PSR, paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure".

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile. Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che essa risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione e sia stata ricompresa tra i costi ammissibili della rispettiva misura, sottomisura o tipologia di operazione del PSR.

2.2 PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

In base al capitolo 8.1 del PSR, paragrafo "disposizioni comuni a tutte le misure", la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti previsti dalla domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche di cui al punto 4 del medesimo paragrafo che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa.

Eventuali spese relative a investimenti o attività realizzate prima della presentazione della domanda saranno escluse dal sostegno, fatte salve eventuali norme specifiche previste da singoli bandi.

In caso di modifica del Programma, la spesa la cui ammissibilità è subordinata all'approvazione della nuova stesura del programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013). Inoltre, in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 dello stesso regolamento, "In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale".

In linea generale sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo FEASR) le spese sostenute dal beneficiario **successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno**, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione a un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;
- le spese sostenute, nell'ambito della misura 3.2, per la costituzione, registrazione e perfezionamento dell'accordo di partenariato, di una Associazione Temporanea tra Organizzazioni di produttori agricoli tra la data di emanazione del Bando e la presentazione della domanda di sostegno.

Limitatamente alla misura 6.1, in sede di prima applicazione e fino al 30/04/2016, ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno il termine di sei mesi dalla data di inizio del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola è elevato a 12 mesi. Le domande di aiuto pervenute entro il 30 aprile 2016 possono pertanto riferirsi ai primi insediamenti iniziati nei 12 mesi precedenti, ferme restando tutte le altre condizioni di ammissibilità.

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del Reg. n. 1305/2013, alle misure di sviluppo rurale e ai relativi finanziamenti nazionali integrativi non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

Per questo motivo, per tali misure si applicano le norme sull'effetto di incentivazione contenute nella pertinente normativa in materia di aiuti di Stato, di seguito riepilogate:

- gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario, ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali. Al contrario, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione se, nel momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.
- Le domande presentate dalle grandi imprese devono contenere inoltre una descrizione della situazione in assenza di aiuti e lo scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, con i relativi documenti giustificativi.

L'effetto di incentivazione non è richiesto o si presume per alcune categorie, tra le quali gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici, gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative.

2.3 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITA' E RAGIONEVOLEZZA

"Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente." (art. 60, comma 2.1, del Reg. (UE) n. 1305/13).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Una spesa, per essere ammissibile, deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata: vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui al raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'Autorità di Gestione del programma, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/13.
- rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità, e in particolare:
 - a) si possa riferire al periodo temporale di vigenza del programma;
 - b) sia verificabile e controllabile;
 - c) risulti legittima e contabilizzata regolarmente;
 - d) sia sostenuta all'interno di un periodo ammissibile.

Le spese, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati, si ricorre a uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- confronto tra almeno tre preventivi confrontabili, emessi da soggetti in effettiva concorrenza tra loro;
- adozione di un prezzario di riferimento per costruzioni, opere, impianti, lavori, prestazioni manuali e intellettuali, e di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine e attrezzature;
- esame da parte di un comitato di valutazione.

Si chiarisce che i metodi di cui sopra sono applicabili anche alle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono considerate ammissibili le spese di funzionamento, tranne nei casi previsti dalle misure 9, 16 e 19.

2.4 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62, dispone che:

“1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili”.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale.

2.5 LEGITTIMITÀ E CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono controllabili e verificabili.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dal bando, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata, in conformità con l'articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/2013.

Tranne nei casi in cui il sostegno è stato concesso sulla base di costi semplificati o di contributi in natura, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

I sopracitati documenti (fatture e altri documenti equivalenti) devono essere emessi riportando la dicitura: “PSR LIGURIA. DOMANDA N°” seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno.

Tale ultimo obbligo non si applica a fatture o altri documenti equivalenti relativi ai pagamenti emessi/effettuati precedentemente all'entrata in vigore del presente atto; deve comunque essere chiara l'identificazione della spesa ed il collegamento alla domanda di sostegno

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, oltre alla dicitura di cui sopra devono essere indicati anche il Codice Identificativo di Gara (CIG), rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC di lavori, servizi e forniture (Art. 3 L. 13/08/2010 n. 136)).

Per documento contabile avente forza probante equivalente alla fattura si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia fiscale.

In ogni caso, salvo per i contributi in natura, la spesa non è ammissibile se la fattura (o documento equivalente) non è accompagnata dalla quietanza, a prova dell'effettivo trasferimento di denaro dal beneficiario al fornitore.

Per quanto riguarda le modalità di acquisizione della quietanza si veda quanto stabilito al successivo paragrafo 3.15 “modalità di pagamento”. Per quanto riguarda i contributi in natura, si rinvia a quanto stabilito nel capitolo 3.8.

Sono inoltre stabilite le seguenti norme:

- Ogni operazione, e ogni spesa conseguente, deve essere effettuata nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea applicabile.

- Un'operazione illegittima o illegale, anche se pertinente rispetto all'obiettivo della misura, non può dare luogo a spese ammissibili.
- Una spesa sostenuta non conformemente alle disposizioni di cui al presente documento non è ammissibile, ancorché riferita a un'operazione ammissibile.

In particolare e con l'esclusione dei contributi in natura e dei costi semplificati, ogni spesa deve corrispondere a registrazioni contabili adeguate, in conformità alle disposizioni fiscali e contabili vigenti.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

3.1 premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa europea a regole specifiche di ammissibilità.

In particolare, si tratta di regole che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione Europea di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" già stabiliti dalla normativa di riferimento.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa europea a essa riferibile.

3.2 COSTI D'INVESTIMENTO MATERIALI E IMMATERIALI

Le disposizioni specifiche relative all'ammissibilità delle spese connesse agli investimenti sono contenute negli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nell'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

Nel caso di acquisizione di beni materiali e immateriali (comprese le spese generali e tecniche) non compresi nelle voci del prezzario (macchinari ed attrezzature), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa forniti da fornitori diversi, riportanti nei dettagli l'oggetto della prestazione, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

I preventivi di ogni bene/servizio da acquistare (comprese le spese generali e tecniche) dovranno essere:

1. confrontabili (ovvero riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, da individuare in maniera univoca rispetto ad altri beni affini);
2. rilasciati da tre fornitori diversi in concorrenza tra loro (non riconducibili **NEPPURE PARZIALMENTE**, alle stesse persone fisiche o giuridiche o a soggetti collegati e comunque con interessi comuni);
3. competitivi rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo);

4. riportanti le generalità della ditta che fornisce il preventivo: denominazione, partita iva, indirizzo, contatti telefono/email;
5. riportare la data di emissione;
6. corredati da breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, qualora tale scelta non cada su quello con prezzo inferiore.

A questo riguardo si pongono i seguenti casi:

- 1) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
- 2) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
- 3) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

La documentazione (i tre preventivi e l'eventuale relazione di cui al precedente punto 3) deve essere allegata alla domanda di sostegno.

Ove non risulti possibile reperire 3 differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica predisposta da un tecnico qualificato, che illustri i motivi della scelta di un bene o di un servizio proveniente da un unico fornitore. La stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

La documentazione di cui sopra (i tre preventivi, l'eventuale relazione tecnica di cui al precedente punto 3) e la relazione per l'unico fornitore), deve essere allegata alla domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della spesa relativa.

Nell'attuazione delle misure 1, 2, 3, e 16, la verifica puntuale dell'ammissibilità della spesa mediante il confronto di almeno tre preventivi, laddove richiesta, può essere effettuata in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento per le seguenti categorie di spese:

- a) spese direttamente proporzionali al numero dei partecipanti ad attività (esempio formazione e animazione), non determinabile precisamente *ex ante*;
- b) spese relative ad acquisti la cui natura o la cui quantità dipenda dall'esito o dal risultato di fasi precedenti del progetto, non determinabili precisamente *ex ante*.

In questi casi, la domanda di sostegno può contenere una previsione di massima delle spese e comunque i preventivi devono essere acquisiti PRIMA della realizzazione del servizio/prestazione.

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (art. 45, paragrafo 2, lettere d. ed e. del regolamento UE n. 1305/2013), al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi

per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, la scelta può essere effettuata in base al principio dell'offerta migliore dal punto di vista tecnico ed economico, sulla base di tre differenti offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, nel caso degli investimenti sia materiali che immateriali, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Nel caso delle prestazioni intellettuali, la scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza/carenza della relazione del tecnico qualificato. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Sono ammissibili le spese per gli adeguamenti normativi obbligatori sostenute per la realizzazione dei pertinenti investimenti eseguiti esclusivamente nel corso del periodo di adeguamento previsto dalla legge.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche; sulle relative fatture o su documenti accompagnatori deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, se pertinente, il numero di serie o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari. Precedentemente alla data di liquidazione del saldo, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui l'utilizzo dell'opera è subordinata.

Per il **computo metrico** allegato alle domande di sostegno e pagamento valgono le seguenti indicazioni:

1. il computo deve essere realizzato in maniera tabellare secondo il modello predisposto o che comunque riporti gli stessi elementi;
2. il computo deve essere redatto sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario Unioncamere della Liguria o ancora, per interventi non presenti nei precedenti, in altri prezziari ufficiali di altre regioni e vigenti al momento della redazione del computo;
3. nel caso sia impossibile utilizzare i prezziari, la voce di computo in oggetto si può quantificare sulla base di un'analisi dei prezzi redatta da un tecnico qualificato;
4. non sono in alcun modo ammissibili voci a corpo o comunque accorpate (ovvero valutazioni sintetiche o con preventivo dei costi riferiti ad una o più lavorazioni

conglobate, che invece sono da disarticolare tra più voci di prezzo o analisi dei prezzi o preventivi del singolo elemento);

5. il computo metrico dovrà essere fornito in allegato alla domanda in formato digitale, per consentire una più rapida valutazione dello stesso.

Inoltre il computo metrico estimativo deve presentare i seguenti elementi in modo da rendere facilmente identificabili, misurabili e verificabili le diverse parti dell'intervento:

Nel frontespizio o comunque in posizione facilmente riconoscibile:

- titolo dell'intervento/sottointervento in raccordo alla domanda di sostegno;
- indicazione dei prezziari utilizzati (Unioncamere, Regione Liguria, ecc.) e relativo anno di riferimento e percentuale di utili di impresa previsto;
- individuazione catastale della localizzazione dell'intervento/sottointervento in oggetto;

Nella tabella di calcolo, per singole voci di costo (che possono essere aggregate poi in sottointerventi e relativi subtotali):

- prezzoario utilizzato;
- n° codice della voce di prezzoario utilizzata;
- eventuale riferimento a nuovo prezzo da analisi dei prezzi (da allegare a parte);
- prezzo della voce di costo come da prezzoario per unità di misura;
- percentuale di manodopera da prezzoario;
- quantitativo della voce di costo e relativa unità di misura;
- sviluppo lineare della voce di costo (ovvero con l'articolazione in larghezza, altezza e profondità ed altro in modo da valutare come si sia giunti al quantitativo della voce di costo);
- eventuale quota parte richiesta per gli interventi/sottointerventi che richiedano tale articolazione (ad esempio in caso di uso promiscuo aziendale e privato, in caso di sussistenza di più domande di sostegno su misure diverse sullo stesso bene, ecc.), con allegata giustificazione della quota applicata in base ad una valutazione millesimale;
- costo riferito al quantitativo a computo;
- costo riferito ad opere da effettuarsi con prestazioni volontarie non retribuite (lavoro in economia), depurando la voce di manodopera relativa della percentuale di utili di impresa;
- costo per manodopera e/o materiali da fatturare;
- subtotali nei casi l'intervento sia articolato in sub interventi;
- totale complessivo;
- identificazione del tecnico qualificato incaricato;
- data;
- firma.

Nel solo caso di lavori totalmente in economia e/o che non richiedano specifiche autorizzazioni per la cantierabilità, non è richiesta la presenza del tecnico qualificato.

Il computo metrico consuntivo è strutturato in maniera del tutto analoga al precedente, anche per consentire un facile raffronto, ma prevede che si evidenzino per ciascuna singola voce:

- costo effettivamente sostenuto con prestazioni volontarie non retribuite (lavoro in economia) depurando la voce di manodopera relativa della percentuale di utili di impresa;
- costo effettivamente sostenuto per manodopera e/o materiali rendicontato con fattura;
- individuazione della fattura a copertura della specifica voce di costo ed allegata alla domanda di pagamento;
- eventuali variazioni in aumento o diminuzione rispetto al computo estimativo.
- quadro o colonna di raffronto tra preventivo e consuntivo, per ogni singola voce a computo, e le fatture corrispondenti.

Cantierabilità

Gli interventi proposti per essere ammessi al sostegno devono essere immediatamente cantierabili, ovvero eseguibili al momento della presentazione della domanda di sostegno (o della domanda di sostegno semplificata), dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri, nulla osta, valutazioni, preventivi, eccetera, ai sensi della normativa applicabile e intestati al richiedente. Sono esclusi da quest'obbligo i lavori e le opere dei quali la legge consente l'avvio tramite dichiarazioni o certificazioni emesse dallo stesso richiedente o da un professionista da esso incaricato (SCIA, DIA, ecc.). Tali dichiarazioni e certificazioni devono comunque essere acquisite prima del primo pagamento. Possono fare eccezione eventuali disposizioni specifiche disciplinate nei bandi.

Per quanto riguarda in particolare gli investimenti connessi all'irrigazione o comunque all'utilizzo di acqua, il richiedente deve essere in possesso di autorizzazione o concessione alla captazione/derivazione di acqua, in corso legale di validità, rilasciata dalla competente autorità.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per i Comuni e gli altri enti pubblici, il concetto di immediata cantierabilità degli interventi proposti è connesso alla presenza di un progetto, allegato alla domanda di aiuto, che sia almeno di livello definitivo ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.gls. 50/2016.

Lotti funzionali

Per "lotti funzionali" si intendono interventi pienamente conclusi, funzionanti e autonomi, che non necessitano di ulteriori interventi o provvedimenti (anche di tipo autorizzativo o concessorio) per potere essere impiegati per la loro finalità. Ad esempio:

- nel caso di immobili si deve pervenire alla completa agibilità e possibilità di immediato impiego per le finalità previste, appositamente certificata secondo le modalità di legge;
- nel caso di acquisto di macchine, le stesse devono essere presenti ed utilizzate dal beneficiario e, per quelle da immatricolare,, devono essere intestate e immatricolate ai sensi di legge al beneficiario del sostegno;
- nel caso di attrezzature e macchinari, gli stessi devono potere svolgere le loro funzioni anche qualora sia previsto un impiego consequenziale con altre attrezzature o macchinari (es. una pompa per emungimento da pozzo presuppone che siano presenti gli idonei titoli concessori per la captazione e siano utilizzabili le eventuali cisterne di accumulo, tubature ed impianto di irrigazione) ed essere dotate delle eventuali autorizzazioni/certificati di omologazione previsti per legge.

Relativamente alle recinzioni dei terreni sono ammissibili esclusivamente quelle relative alle colture di pregio, individuate in maniera tassativa come segue:

- colture orticole;
- colture floricole:
- frutteti;
- vigneti.

Nel caso di coltivazioni consociate, viene considerata solo la coltivazione avente “produzione standard” più elevata.

3.3 AMMORTAMENTI

Le spese di ammortamento non si possono considerare spese ammissibili, fatti salvi i casi previsti dai bandi specifici.

3.4 SPESE DI GESTIONE E STUDI

Come previsto dall’art. 61, comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le spese di gestione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) spese di funzionamento;
- b) spese di personale;
- c) spese di formazione;
- d) spese di pubbliche relazioni;
- e) spese finanziarie;
- f) spese di rete.

Le spese di personale di cui al punto b) sono i costi derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili).

Secondo l'art. 61, comma 2 gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

Limitatamente alle misure 1, 2, 3.2 e 16 sono ammissibili i costi sostenuti per:

a) spese personale dipendente: comprendono le voci di spesa relative al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato o con rapporto definito da altri istituti contrattuali in base alla normativa vigente, direttamente impegnato nelle attività di progetto.

La determinazione della somma rendicontabile risulterà dal calcolo delle ore effettivamente impiegate nell'attività per il "costo orario". Il costo orario è determinato dividendo per 1720 ore il costo annuo lordo per l'impiego documentati (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti arretrati e altri elementi mobili della retribuzione). Tale metodo di calcolo è conforme alla previsione di cui al paragrafo 2 dell'art 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Riguardo ai documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (ad es. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al progetto che comprenda, in caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo soggetto interessato.

b) incarichi esterni: sono comprese le spese per collaborazioni e consulenze esterne per prestazioni di carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da qualificati soggetti terzi con personalità giuridica, privati o pubblici, impegnati a vario titolo nelle attività progettuali. Il costo è determinato in base alle ore effettivamente dedicate all'attività/progetto, valorizzate al costo orario previsto.

Le spese per personale amministrativo, di segreteria e di coordinamento rientrano nell'ambito dei "costi indiretti".

Il costo orario per le spese di personale dipendente e per incarichi esterni per prestazioni di carattere tecnico e/o scientifico non può comunque eccedere i massimali definiti nei provvedimenti attuativi (bandi, gare d'appalto):

Per il personale dipendente del Prestatore l'incarico deve essere formalizzato da una lettera di incarico mentre per incarichi esterni da apposito contratto/convenzione. Nei suddetti incarichi/contratti/convenzioni devono essere specificati l'impegno temporale, l'importo previsto e l'attività/prestazione da svolgere nell'ambito del progetto.

L'attività di ciascun incaricato dovrà essere registrato in appositi modelli (es. "time-sheet" nominativo, foglio firma, registro delle presenze). Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in altri progetti finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari, il soggetto beneficiario è tenuto a indicare a consuntivo per ciascun dipendente le ore dedicate nelle singole attività e il relativo periodo di impegno, secondo un modello predisposto dalla Regione.

c) rimborso spese di trasferta:

sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale, riconducibili al progetto, secondo i criteri vigenti per la Regione Liguria. Sono ammissibili, dietro presentazione di documenti giustificativi:

- spese di viaggio:
 - pedaggi autostradali, biglietto ferroviario e navale di 2° classe, parcheggi, trasporto pubblico, biglietto aereo in classe economica per distanze superiori a 300 km, servizio di taxi (in casi eccezionali da motivare);
 - indennità chilometrica, pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per chilometro, giustificandone i percorsi, se questi sono all'interno di una rete autostradale, allegando i relativi pedaggi

Per ciascun viaggio deve essere presentata idonea documentazione attestante il nominativo, la data, la destinazione, i chilometri percorsi e le motivazione e le spese imputabili al progetto.

- spese per vitto e per alloggio:

- un pasto per una spesa massima di euro 30 per missioni inferiori a 12 ore oppure due pasti per una spesa massima di euro 60 per missioni superiori a 12 ore;
- euro 100 per pernottamento in albergo o altra struttura ricettiva (categoria non superiore alle 4 stelle).

Per tali spese i documenti giustificativi (fattura, ricevuta fiscale) devono riportare le generalità del Soggetto beneficiario o del fruitore.

3.5 ACQUISTO DI MATERIALE USATO

Secondo quanto disposto dal Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 al punto 10 del paragrafo 8.1 (Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura del PSR):

è espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso (art. 71 reg. (UE) 1303/2013).

3.6 ACQUISTO DI TERRENI

L'art. 69, comma 3, punto b) del Reg. (CE) n. 1303/2013 dispone che l'acquisto dei terreni non edificati e di terreni edificati è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di tutela dell'ambiente." Lo stesso concetto è riportato anche nell'art. 4 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014. E' pertanto ammissibile l'acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima operazione, all'interno del quale il costo dell'acquisto di terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata (da tale spesa sono esclusi il costo stesso del terreno e le spese tecniche), come previsto dall'art. 69.3.b del reg. (UE) n. 1303/2013.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione.

3.7 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

La spesa per l'acquisto di immobili è ammissibile solo nel caso l'immobile sia sottoposto a ristrutturazione sostanziale.

Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato.

L'art. 45, comma 2, lettera a) del Reg. CE n. 1305/2013, dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, *acquisizione*, incluso il leasing, o miglioramento *di beni immobili*.

L'acquisto di un bene immobile, a esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.

La spesa ammissibile per l'acquisto dell'immobile, sommata alla spesa prevista per la ristrutturazione, non può essere superiore alla spesa per la costruzione a nuovo di un immobile di identiche funzioni.

3.8 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nel paragrafo 1 dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che dispone:

“1 . I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a. il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
- b. il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
- c. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*
- d. nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;*
- e. nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.*

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato e non può superare il limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, di cui al paragrafo 3, lettera b dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013”.

Fatte salve eventuali eccezioni esplicitamente previste dai bandi, nell'ambito del PSR Liguria sono ammessi solo i contributi in natura consistenti in forniture di opere, beni, servizi.

Nell'ambito dei servizi, sono ammesse le prestazioni volontarie non retribuite, che consistono in investimenti di carattere agronomico e forestale eseguiti dal beneficiario, senza rivolgersi a mano d'opera esterna ma gestendo in maniera diretta l'intervento e portandolo a termine con l'ausilio di macchine e attrezzature proprie o noleggiate (senza operatore). A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato.

I contributi in natura, sono decurtati del 15% di utile d'impresa, ove il relativo prezzario non tenga già conto di tale riduzione.

Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario, tranne nei casi previsti dalla tabella "investimenti realizzabili mediante lavoro volontario non retribuito".

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi tramite contributi in natura, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*".

Pertanto, l'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve indicare quali opere intende realizzare tramite lavoro volontario non retribuito o altre forme di contributi in natura;
- b. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- c. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture e i mezzi tecnici in ordinariamente in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- d. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- e. i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- f. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle oggettive capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario;
- g. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nel prezzario.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito e il relativo valore.

Il limite massimo per i contributi in natura è indicato al comma – 1, lett. A) dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che dispone "*il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione*".

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento e il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso a operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Categorie di opere ammissibili

Sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite inerenti le lavorazioni agronomiche e forestali che non richiedono competenze specifiche, e che sono eseguibili con macchine e attrezzature proprie o noleggate (senza operatore).

Specificatamente sono ammissibili le sole voci riconducibili ai codici evidenziati nella tabella sotto riportata, stralciati dal prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale:

INVESTIMENTI REALIZZABILI MEDIANTE LAVORO VOLONTARIO NON RETRIBUITO

DESCRIZIONE VOCI	codici del prezzario regionale ammissibili
opere di miglioramento, ripristino e trasformazione fondiaria	tutti escluso 05.09.00
impianto e miglioramento di prati naturali e pascoli montani	tutti
piantagioni arboree da frutto	tutti
viabilità forestale, sentieristica e viali tagliafuoco	da 11.01.00 a 11.03.00 da 11.07.00 a 11.08.02 da 11.30.00 a 11.30.04
Canalette	solo 14.02.00
Tagliacqua	da 16.01.00 a 16.03.00
murature (limitate ad altezza massima 2 mt)	tutti
opere di recupero a verde	da 22.10.00 a 22.10.03
interventi selvicolturali	tutti

Inoltre non sono ammissibili come prestazioni volontarie non retribuite quelle fornite dal titolare, contitolare e coadiuvanti come mero supporto alle eventuali ditte che operano per la realizzazione degli interventi.

Volume massimo ammissibile di lavoro volontario non retribuito

Si chiarisce che le opere eventualmente realizzate con il lavoro di dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) regolarmente assunti **non fanno parte** della categoria del lavoro volontario non retribuito, dal momento che si tratta di lavoro subordinato e retribuito.

In questo caso, la prova della spesa è costituita dal pagamento delle retribuzioni (busta paga) e degli oneri riflessi (a carico del datore di lavoro) come risultano dai documenti contabili aziendali, accompagnata da una certificazione del direttore dei lavori (dove ne sia necessaria la nomina, ai sensi delle norme vigenti) o del titolare dell'impresa attestante, relativamente ai dipendenti che hanno prestato la loro opera nella realizzazione di investimenti aziendali:

- 1) il numero dei dipendenti e i relativi dati anagrafici;
- 2) le mansioni specifiche assegnate a ciascuno di essi;
- 3) La specificazione che il lavoro prestato nella realizzazione degli investimenti, per mansione e livello di complessità, ricade tra le fattispecie coperte dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- 4) il tempo impiegato nella realizzazione degli investimenti, indicando:
 - a) inizio e termine del periodo di lavoro impiegato per la realizzazione degli investimenti;
 - b) ore o giornate di lavoro complessivamente dedicate, nel periodo di cui sopra, alla realizzazione degli investimenti.

Si ritiene che ogni agricoltore/selvicoltore e ogni coadiuvante aziendale possa ricavare ogni anno, per i motivi sopra richiamati, fino a un massimo di 50 giornate di lavoro (4000 ore) per l'esecuzione di investimenti. Tale valore è a titolo di valutazione forfettaria del tempo libero ricavabile grazie al differente carico stagionale del lavoro agricolo/forestale e ad altri fattori di elasticità nell'organizzazione del lavoro aziendale.

La disponibilità di mano d'opera aziendale risulta altresì dal Fascicolo aziendale (che deve essere allineato con le iscrizioni INPS).

Il prezzario Unioncamere riporta il costo orario dell'operaio florovivaista profilo IV livello b ex qualificato super che può essere assunto come parametro, dal momento che risulta simile a quello degli operai agricoli.

Pertanto l'importo massimo di prestazioni volontarie non retribuite ammissibile in azienda deriva dalla formula seguente:

$$SA = UL \times 400 \times COF$$

SA: volume massimo di spesa ammissibile per prestazioni volontarie non retribuite

UL: numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno (titolare, coadiuvanti familiari)

COF: costo orario degli operai florovivaisti (al netto del 10% degli utili di impresa)

Rendicontazione delle prestazioni volontarie non retribuite

Per le opere e lavorazioni per le quali si richiede il sostegno, è necessario che venga predisposto un computo metrico secondo le specifiche fornite al capitolo pertinente.

Il prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale riporta per ogni singola voce, oltre al costo unitario, la relativa incidenza percentuale della mano d'opera, consentendo quindi di quantificare agevolmente l'ammontare, in termini economici, del lavoro necessario per realizzare le opere a computo.

Il costo della mano d'opera riportato nel computo metrico allegato alla domanda di sostegno, nel caso per le stesse si faccia ricorso a prestazioni volontarie non retribuite, è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) deve essere esplicitato se, in tutto o in parte, per ciascuna voce di spesa si intende procedere all'esecuzione con prestazioni volontarie non retribuite pena la non ammissibilità;
- b) la quota "manodopera" deve essere decurtata della percentuale riferibile agli utili di impresa pari al 15%, in quanto non dovuta in questo caso;
- c) la quota residua e riferibile ai materiali ed attrezzature ed altre spese generali deve risultare fatturata secondo le modalità previste dal presente documento e nelle quantità congrue con il computo metrico e con la disponibilità di mezzi e attrezzature aziendali, pena la non ammissibilità.

L'importo complessivo delle opere ricondotte alle prestazioni volontarie non retribuite dovrà pertanto essere pari o inferiore al volume massimo di spesa ammissibile per lavoro volontario non retribuito, ovvero facendo riferimento alle formule del paragrafo precedente:

spesa effettivamente ammissibile <= SA

A piè di computo o nella relazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere esplicitata tale valutazione.

Non potranno essere accettate rendicontazioni di opere realizzate tramite lavoro volontario non retribuito al di fuori di quelle previste dal progetto e ammesse nell'atto di concessione. Si ribadisce che permane l'obbligo di rendicontare con fatture una quota almeno pari alla spesa pubblica cofinanziata dal FEASR.

Prevenzione del lavoro irregolare

La regolarità, la sicurezza e più in generale la qualità del lavoro sono tra le priorità di governo della Giunta regionale della Liguria.

Queste priorità sono state tradotte in norma con la legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 "Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro".

In particolare, l'articolo 6, comma 6, della legge regionale sopra citata stabilisce quanto segue: "In caso di concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, deve essere prevista la revoca dei medesimi per specifiche violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro. I soggetti che subiscono la revoca non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca".

Di conseguenza, anche nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PSR la Regione potrà collaborare agli specifici controlli con altri organi dell'amministrazione pubblica (INPS, Ispettorato del Lavoro, INAIL), affinché sia garantito il rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla regolarità del lavoro.

Si ricorda altresì che eventuali incidenti sul lavoro occorsi a mano d'opera irregolare o comunque non assicurata contro gli infortuni sul lavoro determina l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dalla normativa vigente fra cui si cita, a titolo di parziale e non esaustivo esempio, l'articolo 590 del codice penale (lesioni personali colpose), il quale prevede tra l'altro che, nel caso la lesione sia avvenuta in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato sia perseguibile d'ufficio senza necessità di denuncia da parte della persona offesa.

Con particolare riferimento al lavoro volontario non retribuito, si ribadisce pertanto che si può trattare esclusivamente di lavoro prestato dall'imprenditore e dai suoi coadiuvanti familiari.

L'eventuale utilizzo di lavoratori irregolari comporta le conseguenze previste dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 30/2007.

3.9 ANTICIPI

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. Il pagamento dell'anticipo è subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

L'elenco delle misure e sottomisure per le quali è possibile richiedere il pagamento dell'anticipazioni è riportato nel PSR, capitolo 8.1, paragrafo "Anticipazioni".

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo pagato in anticipo, occorre recuperare la parte eccedente e gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. L'anticipo a favore degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico può essere richiesto solo dopo l'espletamento della gara d'appalto e sarà commisurato all'importo definitivo.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 è previsto il versamento di anticipi sulle spese di gestione e animazione dei GAL sulla sottomisura 19.4. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e animazione. Il pagamento dell'anticipo, anche in questo caso, è subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

3.10 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Condizioni generali:

Non sono ammissibili modifiche all'operazione ammessa a sostegno nei seguenti casi, fatti salvi quelli determinati da cause di forza maggiore:

- 1) modifiche degli obiettivi dell'investimento;
- 2) modifiche che determinano la perdita dei requisiti di ammissibilità;
- 3) modifiche che comportano il peggioramento del punteggio determinato dall'applicazione dei pertinenti criteri di selezione.

In ogni caso, una modifica al progetto originario non può determinare un aumento del contributo pubblico concesso.

In particolare, se la variante proposta necessita di ulteriori autorizzazioni o tre nuovi preventivi, gli stessi devono essere obbligatoriamente allegati alla comunicazione/richiesta di autorizzazione per potere essere valutati

Restano ferme tutte le altre condizioni relative all'ammissibilità della spesa stabilite dalle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Ogni comunicazione e richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata alla Regione Liguria all'indirizzo Settore ispettorato Agrario Regionale trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata: protocollo@regione.liguria.it

Esclusioni:

- qualora gli interventi ricadano in quanto disciplinato all'art. 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le disposizioni seguenti sono da considerarsi strettamente legate all'ammissibilità degli interventi stessi in relazione alla specifica misura del P.S.R. e comunque subordinate al Codice degli appalti stesso.
- quanto di seguito specificato non si applica alle misure relative alle superfici o agli animali (misure 10, 11, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2 e 14) nonché alle misure 1, 2, 3 e 16 e corrispondenti azioni realizzate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP/CLLD), per le quali le variazioni in corso d'opera potranno essere specificate nei relativi provvedimenti attuativi.

Classificazione:

A) Costituiscono varianti in corso d'opera degli interventi PSR i seguenti cambiamenti rispetto all'operazione originaria:

- 1) modifiche immateriali – di carattere giuridico o amministrativo. Per esempio: cambio di beneficiario;
- 2) modifiche materiali: riduzione della spesa prevista per la realizzazione di un intervento ammesso al sostegno (a causa di economia o mancata realizzazione, parziale o totale), e contestuale incremento, qualitativo e/o quantitativo, di altro/i intervento/i ammesso/i all'aiuto, oltre il limite delle modifiche di portata minore di cui al punto B.2.

B) Non costituiscono invece variante in corso d'opera, e quindi non devono essere preventivamente autorizzate, purché siano rispettate le sopraindicate condizioni generali:

- 1) la riduzione dell'importo o la modifica della composizione di un singolo intervento ammesso all'aiuto, senza contestuale incremento di altri interventi;
- 2) le modifiche di portata minore, definite come tali, che non eccedono il **10%** del costo totale ammesso del singolo intervento nell'atto di concessione.

In questi casi è sufficiente una comunicazione antecedente o contestuale alla presentazione della domanda di pagamento relativa all'intervento, unitamente ad una relazione tecnica che dettagli le modifiche apportate e ne illustri le motivazioni.

Per le varianti in corso d'opera per modifiche materiali (punto A2), si stabiliscono le seguenti condizioni:

- le varianti, salvo quanto diversamente disposto dai singoli bandi, possono riguardare soltanto gli interventi ammessi all'aiuto;
- può essere richiesta per ciascuna domanda di sostegno definitiva un sola variante;
- non può essere richiesta autorizzazione a variante nei 60 giorni precedenti la data di fine lavori indicata sull'atto di concessione;

- la richiesta di autorizzazione di cui ai punti precedenti deve avvenire per iscritto, presentando relazione con la motivazione tecnica ed il quadro di raffronto tra previsto e variato, conformemente alla documentazione presentata per la domanda di sostegno (ed alle sue modalità di presentazione);
- le varianti in corso d'opera possono essere esclusivamente ricondotte ai seguenti motivi:
 - a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative o da provvedimenti di autorità od enti predisposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) rinvenimenti imprevisti e imprevedibili in fase progettuale;
 - c) possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della presentazione della domanda.

3.11 OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, ed Organismi di diritto pubblico deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara a evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto "in house providing".
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- b) il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- c) l'ente pubblico che riceve l'affidamento dall'amministrazione aggiudicatrice non sia controllato da capitale privato, a meno che non si tratti di partecipazione di controllo di blocco secondo le disposizioni nazionali, e che in ogni caso tale partecipazione non determini influenza dominante.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare, in caso di "in house providing", tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme europee sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori, nonché le norme su varianti, affidamenti di servizi supplementari e rispetto dei termini/proroghe.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi a un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse a investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'Ente pubblico che le sostiene, assicura il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere quello risultante dopo l'espletamento della gara; in tal caso l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

Si ricorda infine che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le norme in materia di appalti pubblici si applicano, in alcuni casi specifici, anche ai beneficiari privati. Sarà quindi necessario individuare i casi in cui la normativa è di applicazione garantendone il rispetto nei casi previsti.

3.12 IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, *l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.*

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale (nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati).

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata o compensata dal beneficiario.

Per quanto riguarda in particolare gli enti pubblici e gli altri enti non commerciali, si ricorda che la detraibilità dell'IVA è regolamentata dall'articolo 19 ter del DPR 26/10/1972 n. 633.

L'imposta di registro, se previsto dal bando specifico, costituisce spesa ammissibile nei casi previsti dal medesimo bando. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

3.13 LEASING

Come disposto dall'art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013, la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili attraverso l'aiuto concesso all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

3.14 SPESE GENERALI

L'art. 45, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*

Il paragrafo 8.1 – Descrizione delle misure selezionate – sezione "disposizioni comuni a tutte le misure" del PSR definisce i limiti massimi, in termini percentuali, dell'entità delle spese generali ammissibili, facendo salvo quanto espressamente indicato dalle singole misure. Paragrafo 8.1 - Sezione **Disposizioni comuni a tutte le misure:**

sono ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia. Le spese generali e tecniche per gli investimenti strutturali o infrastrutturali nel settore forestale sono ammissibili fino a un massimo del 12%. Nelle spese generali e tecniche sono inclusi, qualora previsti dalla misura, anche gli studi di fattibilità. Tali studi rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo di investimento materiale.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di gestione di ciascun programma.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e conforme al bando di specie.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche spese quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta del conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione, mentre non sono ritenute ammissibili le spese riferite alla singola operazione bancaria.

Anche nel caso delle spese generali occorre comunque verificare la ragionevolezza dei costi. Si dovrà quindi fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato, per la cui individuazione si rimanda al capitolo 3.2.

Sono esclusi dall'obbligo di dimostrazione della ragionevolezza dei costi le tariffe imposte da autorità pubbliche o comunque predeterminate dalla Regione Liguria. Sono inoltre esclusi dall'obbligo di dimostrazione della ragionevolezza dei costi gli investimenti immateriali connessi alla predisposizione dei piani di gestione forestale (secondo la definizione riportata nel capitolo 8.2.8.2. del PSR), per i quali la quantificazione

preventiva dell'importo dell'aiuto è basata su uno schema di calcolo approvato dalla Regione (segnatamente con DGR n. 1082/2011 e ss.mm.ii.).

3.15 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Esclusi i costi semplificati e i contributi in natura, nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese dovranno obbligatoriamente essere sostenute utilizzando conti bancari o postali intestati al beneficiario. Ai fini del trattamento informatico del pagamento del sostegno, l'intestazione del conto corrente indicata sulla domanda di pagamento deve essere esattamente corrispondente all'intestazione del fascicolo aziendale. Casi diversi, come conti correnti cointestati anche a soggetti diversi dal beneficiario, devono essere gestiti manualmente e quindi comportano tempi di esecuzione dei pagamenti significativamente più lunghi. Nel caso in cui il contributo richiesto superi 100.000,00 € di valore, il titolare dovrà necessariamente aprire e utilizzare in via esclusiva per l'accredito dei contributi e per il pagamento delle spese da rendicontare un conto corrente dedicato ai finanziamenti PSR, per il quale i costi di gestione (a eccezione delle imposte) sono spese ammissibili al finanziamento stesso.

Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 del D.lgs. 385/1993 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 DLgs 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Non sono ammissibili bonifici cumulativi dove non sia possibile risalire al fornitore e alla fattura.
- b) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

- c) Bollettino postale per accredito su conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino. Il conto corrente su cui viene accreditato il pagamento deve essere intestato esattamente al soggetto che emette la fattura. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali il numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

In fase di controllo, occorre verificare che le fatture e/o la documentazione contabile equivalente riportino la dicitura: "PSR LIGURIA DOMANDA N°" seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno".

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, oltre alla dicitura di cui sopra, i giustificativi di spesa devono riportare anche il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza (Art. 3 L. 13/08/2010 n. 136).

Nei seguenti casi di:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
- c) Bollettino postale per accredito su conto corrente postale;
- d) Vaglia postale;

Nella sezione della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, ovvero il numero e data della fattura pagata (Ad es. "**PAGAMENTO FATTURA N° X DEL 0X/0Y/20XX**").

Limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto di immobili è consentito il pagamento con assegno circolare non trasferibile, a condizione che gli estremi dell'assegno siano riportati chiaramente sull'atto di compravendita.

In ogni caso non è ammissibile il pagamento in contanti.

3.16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese relative alle azioni informative e pubblicitarie di cui all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (e successive mm. e ii.) costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di informazione e pubblicità, si rinvia alla Delibera di Giunta regionale n. 862 del 20/09/2016 "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020".

3.17 PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE

Il capitolo 8.1 al punto 15 del PSR stabilisce che:

Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art. 71 del regolamento UE 1303/2013 e sulla base dell'esperienza dei periodi di programmazione precedente, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:

- 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole;
- 5 anni per gli altri investimenti.

I suddetti periodi di vincolo decorrono "dal pagamento finale al beneficiario".

Per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, ai sensi dell'art. 71 comma 1 Reg. UE 1303/2013, il vincolo di cui sopra implica che *il contributo fornito dal PSR è rimborsato laddove si verifichi quanto segue:*

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;*
- b) cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel periodo di vincolo, il bene deve essere utilizzato e mantenuto in efficienza.

Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi dipende da causa estranea alla volontà del beneficiario, quale malattia invalidante, esproprio per pubblica utilità o altra causa di forza maggiore. In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto ai sensi dell'art. 4.1 Reg. UE 640/2014. I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).

La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimano il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato a un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Ulteriori impegni a carico del beneficiario per ottenere e mantenere il sostegno sono:

- consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato;
- conservare per tutta la durata dell'impegno, tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della sovvenzione, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato;
- mettere a disposizione della regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli, tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo e monitoraggio, anche in caso sia detenuta da terzi, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato;
- comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di concessione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.

3.18 ASSISTENZA TECNICA

Secondo quanto prescritto dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il FEASR può finanziare attività di assistenza tecnica, da realizzarsi sia su iniziativa della Commissione (Rete europea per lo sviluppo rurale, rete PEI), che su iniziativa degli Stati membri, ivi compresa la creazione e il funzionamento della rete rurale nazionale.

Ai fini della erogazione dei finanziamenti si individuano, quali destinatari del pagamento, i soggetti selezionati per la fornitura dei servizi nell'ambito della misura 20 "Assistenza Tecnica". Rientrano in tale tipologia gli interventi della Rete Rurale Nazionale.

Le attività di assistenza tecnica possono essere attuate direttamente dall'Autorità di Gestione o, più comunemente, tramite il ricorso ad organismi o soggetti attuatori. Nel caso di ricorso a soggetti terzi, sarà necessario assicurare il rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici, già richiamata.

Sarà inoltre necessario assicurare, come già definito al capitolo 3.3 la congruità e la ragionevolezza dei costi. Nel caso specifico dei costi per il personale, e con particolare riferimento alle valutazioni di economicità e convenienza necessarie a giustificare affidamenti diretti "in house" o in convenzione, tale dimostrazione potrà essere fatta con riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali o tramite criteri comparativi mediante idonee ricerche di mercato.

Per le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali (ad es. hardware e software), gli stessi devono essere utilizzati per attività connesse al programma di sviluppo rurale approvato, pianificando in fase preventiva i fabbisogni di utilizzo.

4 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che *“non sono ammissibili a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:*

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;*
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;*
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA”.*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 45 del Reg. (CE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

Relativamente agli investimenti di sostituzione si applica quanto disposto al punto 11 del capitolo 8.1 del PSR Liguria 2014-2020 “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n.1305/2013”:

“è espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano investimenti di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:

- a. macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo senza aumentare la capacità produttiva di almeno il 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali, in termini di giornate lavorative, di almeno il 50%;
- b. fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con altri edifici - tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali, in termini di giornate lavorative, di almeno il 50%. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita (ridotti a 15 per le serre), e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;

- c. colture arboree o arbustive poliennali effettuando reimpianti, anche se al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sullo stesso terreno e con la stessa specie e varietà.

5. NORME FINALI

Il mancato rispetto delle regole sull'ammissibilità delle spese e delle altre regole contenute nel presente atto comporta la non ammissibilità della singola spesa o, nei casi previsti, dell'intera operazione.

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito nel presente atto si applicano le norme europee, nazionali e regionali vigenti.

Le principali norme di riferimento sono le seguenti:

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;

Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01) e successive modificazioni;

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);

Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e succ m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di appalto degli Enti erogatori di acqua e di energia, degli Enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020(2014/C 204/01);

Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1971 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1975 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1986 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2222 DELLA COMMISSIONE del 1 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo;

Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

DECRETO MINISTERIALE 08/02/2016 n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

D.M. del MiSE n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008, il. A decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall'art. 3 della L. 17/2007 sono stati abrogati il DPR n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31.3.2008 dalla L. 31/2008), e la L. n. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16. D.Lgs 626/94, abrogato e sostituito da ultimo dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a sua volta integrato e corretto dal D. Lgs n. 106 del 3 agosto 2009;

D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136", e successive modifiche e integrazioni;

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Rettifiche ai regolamenti (UE) 1305, 1306, 1307, 1308, 1370 e 1310 (tutti regolamenti emanati nel 2013) ,pubblicate sulla GUUE n. L 130 del 19/05/2016.